



[N. 717](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 717

Data: 23-09-2011

SETTORE : AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO : APICALE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ A CARATTERE SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ENTRATA/USCITA DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NEL TERRITORIO COMUNALE RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEI REGISTRI DI CUI ALLA LEGGE 266/1991 E S.M.I. E ALLA LEGGE REGIONALE 1/2008 E S.M.I. E RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 266/1991

Istruttore: DANIELA TOFFOLETTI

Responsabile del Procedimento: ANTONIO SCHIRIPO

Direttore: FLAVIO POLANO

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ A CARATTERE SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ENTRATA/USCITA DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO NEL TERRITORIO COMUNALE RISERVATO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEI REGISTRI DI CUI ALLA LEGGE 266/1991 E S.M.I. E ALLA LEGGE REGIONALE 1/2008 E S.M.I. E RIENTRANTI NELLA DISCIPLINA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 266/1991 .**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che

- il Comune di Lecco ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire il servizio di assistenza e sorveglianza nell'attraversamento degli alunni, soprattutto del ciclo primario, in entrata/uscita dagli edifici scolastici;
- questo compito di natura obbligatoria trattandosi di garantire la sicurezza dei minori sulle strade - in ragione di una sempre maggior diversificazione degli orari di entrata/uscita organizzati dalle scuole e da un sempre più ridotto organico del personale a disposizione – fa derivare una riduzione di altri importanti servizi, sempre nell'ambito della sicurezza stradale, e tale situazione impone di individuare altre soluzioni, legittimamente sostenibili e che garantiscano identici risultati;
- è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- gli importi erogati dal Comune, relativi a detti servizi aventi connotazione di pubblica attività a carattere sociale, non rientranti tra i servizi a rilevanza economica, sono esclusivamente commessi ad un mero rimborso spese per i costi sostenuti dal soggetto affidatario dello stesso.

Premesso altresì che

- l'art. 113 bis D.Lgs. 267/2000 disciplina in maniera puntuale la gestione dei servizi locali "privi di rilevanza economica";
- il Consiglio di Stato - Sezione V, con Decisione 26 agosto 2010, n. 5956 si è espresso sulla possibilità di partecipazione alle gare d'appalto di persone giuridiche diverse da quelle ricomprese nell'elenco dell'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 (quali ad esempio le fondazioni, le ONLUS, più in generale i soggetti no profit) alla stregua di un'interpretazione capace di includere anche ulteriori e diverse tipologie soggettive, qualificate dal carattere imprenditoriale dell'attività svolta, indipendentemente dalla loro natura giuridica;
- a detti organismi, a causa della particolare rilevanza che assumono nel contesto sociale, la legge assicura un trattamento differenziato per quanto riguarda la gestione delle attività statutarie. Infatti l'art. 7 della legge n. 266/1991 prevede che gli enti locali possano stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e che dimostrino attitudine e capacità operativa;
- il particolare regime di cui godono le associazioni in esame è confermato anche dall'Autorità per i contratti pubblici la quale ha ritenuto illegittima la loro partecipazione ad appalti pubblici in quanto i criteri di comparazione delle offerte sarebbero alterati dall'assenza di attività commerciale dell'associazione i cui proventi sono costituiti esclusivamente da rimborsi delle convenzioni (parere 26.2.2009, n. 26);
- dalla principale normativa di riferimento per il volontariato (L. n. 266/1991) si rinviene la chiara indicazione del fatto che il volontariato debba necessariamente concretarsi in un'opera prestata gratuitamente, potendo le OdV unicamente valersi, per il proprio funzionamento, delle risorse di cui all'art. 5 della citata normativa e non potendo le attività svolte essere in alcun modo pagate dal soggetto beneficiario. In forza della lettera c) del primo comma del suddetto articolo, gli Enti locali possono, tuttavia, dare contributi alle OdV, purché volti unicamente e esclusivamente al sostegno di singole attività o progetti;

Atteso che per la distinzione tra servizi sociali di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza, non esistendo alcuna definizione legislativa, si può fare solo riferimento al mero concetto civilistico di impresa ricavabile dall'art. 2082 c.c. – che costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ogni attività diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi su un determinato mercato. In particolare, secondo la Corte di Giustizia Europea un servizio pubblico può dirsi economico quando viene offerto sul mercato dietro il pagamento di un corrispettivo idoneo, non solo a coprire i costi, ma altresì a remunerare il capitale e, per converso, non può dirsi tale quando il servizio viene offerto per fini non di guadagno, ma di mutualità, con il solo ripianamento dei costi sostenuti (Causa C-18/2001 Corte di Giustizia Ce 22 maggio 2003). Il rilievo economico, quindi, difetterebbe del tutto allorché il corrispettivo non assuma valenza remunerativa, consistendo in una mera, parziale copertura dei costi sostenuti: in tal caso, per il privato gestore l'attività svolta non ha rilevanza economica, con conseguente applicabilità delle sole normative di settore (L. n. 266/1991 e L. n.

Dato atto che la legge 266/1991 "legge-quadro sul volontariato", all'art. 7 "Convenzioni" disciplina che " ... *gli enti locali (...) possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.*", inoltre "*Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.*", ed infine "*La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.*".

Richiamato l'art. 3, commi 19 e 22, del codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), che definisce la figura dell'operatore economico quale l'imprenditore, fornitore o prestatore di servizi come una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi".

Dato atto che la qualificazione dei soggetti di cui sopra quali operatori economici è inderogabilmente connessa alla condizione che il soggetto stesso "offra sul mercato" la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi, e conseguentemente non è assoggettabile alle procedure ad evidenza pubblica un rapporto con un soggetto che non è operatore economico in quanto non offre sul mercato i suoi servizi.

Visto che l'Auser non è operatore economico soggetto ai controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in quanto struttura di Auser Regionale e Nazionale, riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali di cui all'art. 3 – 6° comma – lettera E della Legge 25 agosto 1971 n. 287 con Decreto del Ministero dell'Interno n. 599/C1 1933.12000 A (118) del 28/07/1995, è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi della L. n. 383/2000 e della L.R. n. 1/2008, cap. III, è iscritta nella Sezione F – Associazioni di Promozione Sociale - del Registro Provinciale delle associazioni senza scopo di lucro, al nr. progressivo LC30 e è esente da imposta di bollo come indicato dall'art. 17 del decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Precisato che il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi, lavori e/o forniture e non risulta pertanto soggetto alla normativa, legislativa e regolamentare, in tema di contratti pubblici, in base a quanto sopra indicato.

Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 167 del 22.08.2011 ad oggetto: *Autorizzazione all'impegno di spesa 2011/2013 per il servizio di assistenza e sorveglianza entrata/uscita degli alunni della scuola dell'obbligo in territorio comunale nonché al trasporto casa/scuola/casa di alunni momentaneamente non deambulanti mediante convenzione riservata alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 266/1991 e s.m.i. e alla Legge Regionale 1/2008 e s.m.i. e rientranti nella disciplina dell'art. 8 della legge 266/1991*. è stata autorizzata l'assunzione di impegni sul bilancio triennale 2011/2013.

Atteso che l'Associazione Auser Provinciale di Lecco – Via Besonda Inferiore 11 - 23900 Lecco – C.F. 92045420137 ha svolto per l'anno scolastico 2010-2011 servizi di sorveglianza con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Dato atto che in attesa del completamento delle procedure di affidamento al soggetto gestore dei servizi di cui sopra per gli anni 2012-2013, si rende necessario, per le motivazioni sopra espresse, affidare per il corrente anno a partire dal 1 ottobre 2011 fino al 31.12.2011 il servizio di assistenza e sorveglianza entrata/uscita degli alunni della scuola dell'obbligo in territorio comunale mediante convenzione riservata alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 266/1991 e s.m.i. e alla Legge Regionale 1/2008 e s.m.i. e rientranti nella disciplina dell'art. 8 della legge 266/1991 all'Associazione Provinciale di Lecco – Via Besonda Inferiore 11 - 23900 Lecco – C.F. 92045420137.

Dato altresì che l'Associazione ha fatto pervenire apposita dichiarazione (prot. 39299 del 1.09.2011) di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., nonché di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-UTG della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, che si allega.

Dato altresì che l'Associazione non è soggetta alla verifica del DURC in quanto non ha posizioni INAIL e INPS attive, come da dichiarazione allegata (prot. 392516 del 2.09.2011).

Viste le leggi e i regolamenti in materia.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Preso atto che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 32 in data 14.03.2011 ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011.

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. di provvedere alla firma della Convenzione tra il Comune di Lecco – servizio Polizia Locale e l'Associazione di promozione sociale Auser provinciale di Lecco per l'effettuazione del servizio di assistenza e sorveglianza entrata/uscita alunni della scuola dell'obbligo nel territorio comunale a far data dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011 composta da nr. 13 articoli + 1 scheda tecnica, **allegata al presente atto**;
3. di impegnare l'importo di **€ 15.000,00=(euro quindicimila/zero)** all'intervento 1.03.01.03.00 - cap. 1860 – ad oggetto: "POLIZIA URBANA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO" del bilancio Comunale 2011 a titolo di concorso spese per il servizio svolto, come indicato all'art. 6 della convenzione, a favore all'Associazione Auser Provinciale di Lecco – Via Besonda Inferiore 11 -23900 Lecco – C.F. 92045420137 ;
4. Di dare atto che con il presente atto acquista piena efficacia tra le parti a far data dall'apposizione del visto contabile anche nelle more della sottoscrizione della Convenzione allegata.
5. di provvedere con successive ordinanze alla liquidazione delle spese, secondo le modalità contenute nella convenzione allegata;
6. di dare atto che l'Associazione ha assunto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., nonché di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-UTG della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 39, comma 5 del Regolamento di organizzazione.

*Il Direttore del Servizio Amministrativo
dott. Antonio Schiripo*

*Il Direttore del Settore
dott. Flavio Polano*

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 717 del 23-09-2011 .

Lecco li, 26-09-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: FAUSTO NANI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA